

ISTRUZIONI

Modello VR per la richiesta di rimborso del credito IVA

4.3. – MODELLO PER LA RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO IVA

PREMESSA

Il modello VR deve essere utilizzato solo da quei contribuenti IVA, compresi quelli tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, che intendano richiedere il rimborso del credito d'imposta emergente dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta 1998.

Il modello deve essere presentato direttamente al concessionario della riscossione competente territorialmente a partire dal 1° febbraio 1999 e fino al termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA ovvero di quella unificata.

Si ritiene opportuno precisare infine, che la durata delle fideiussioni o delle garanzie fideiussorie ha effetto dalla data di erogazione del rimborso fino al 31 dicembre dell'anno di decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio, aumentata di un numero di giorni pari a quelli di ritardo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta della documentazione relativa al rimborso.

4.3.1 – DATI DEL CONTRIBUENTE E DEL DICHIARANTE

Per la compilazione dei riquadri Contribuente e dichiarante si rinvia a quanto già precisato al par. 4.1.1.

Si precisa che per quanto riguarda il codice di attività esso deve essere rilevato dalla vigente tabella dei codici di attività, ai quali bisogna riferirsi nei casi in cui sussistano dubbi in merito al corretto codice da indicare.

Peraltro, si aggiunge, che nel riquadro Contribuente deve essere anche indicato il Numero di iscrizione nel registro delle imprese, istituito presso le Camere di Commercio, per ditte individuali, società ecc. (purché risulti già attribuito e conosciuto dal contribuente).

4.3.2 – QUADRO VR – RIMBORSI

SEZIONE 1 – Determinazione dell'importo richiesto a rimborso

Nel rigo VR1 va riportato il totale dei crediti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL9, colonna 2, e nei rigi VL13, VL14, VL15, VL16, VL17 e VL18 del modello di dichiarazione annuale IVA relativa all'anno 1998.

Nel rigo VR2 deve essere riportato il totale dei debiti risultante dalla somma degli importi indicati nel rigo VL9, colonna 1, e nei rigi VL10, VL11 e VL12 del modello di dichiarazione annuale IVA.

Nel rigo VR3 va indicata la differenza tra il rigo VR1 e VR2, che deve sempre coincidere con l'importo risultante dal rigo VL19 della dichiarazione annuale IVA.

Nel rigo VR4 va indicato l'importo di cui si chiede il rimborso, che deve in ogni caso coincidere con l'importo risultante dal rigo VX19 della dichiarazione annuale IVA.

Nel rigo VR5 va barrata l'apposita casella qualora il contribuente prescelga la modalità di rimborso in *EURO*.

SEZIONE 2 – Causale del rimborso

Si precisa che il rimborso può essere richiesto in caso di cessazione di attività (senza limiti di importo) ovvero se ricorre almeno una delle ipotesi previste dall'art. 30, comma 3 o dall'art. 34, comma 9. In tali ipotesi se l'eccedenza d'imposta detraibile, risultante dal rigo VR3 della sezione 1, è superiore a 5 milioni di lire, il rimborso compete, anche se viene richiesto per un importo inferiore.

Oltre alle predette ipotesi, evidenziate nella Sezione 2 del quadro VR, il contribuente può comunque richiedere il rimborso qualora dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta risulti un'eccedenza d'imposta detraibile e dalle dichiarazioni relative ai 2 anni immediatamente precedenti risultino eccedenze d'imposta detraibili riportate in detrazione nell'anno successivo. In tal caso, il rimborso compete per il minore degli importi delle predette eccedenze, anche se inferiori al suindicato limite di 5 milioni di lire (vedi sezione 3).

Qualora sussistano più presupposti che legittimano la richiesta di rimborso, il contribuente può indicare i dati relativi a una o più ipotesi.

ATTENZIONE: si chiarisce che i curatori fallimentari e i commissari liquidatori non possono chiedere il rimborso del credito per le dichiarazioni "parziali" presentate a norma dell'art. 74-bis, comma 1, contenenti le operazioni effettuate anteriormente all'inizio della procedura concorsuale (cfr. R.M. n. 181/E del 12-7-1995).

Per un maggior approfondimento delle varie ipotesi di rimborso si confrontino, in particolare, le circolari della Direzione Generale Tasse n. 2 del 12 gennaio 1990, n. 13 del 5 marzo 1990 e n. 5 del 31 gennaio 1991 e, relativamente all'attuale criterio di calcolo dell'aliquota media, la circolare n. 81/E del 14 marzo 1995.

Si analizzano di seguito le singole ipotesi di rimborso previste nel rigo VR6.

1) Art. 30, comma 2 - Cessazione di attività (casella 1)

In caso di cessazione attività, ove risulti dall'ultima dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è cessata l'attività un credito IVA, il dichiarante deve barrare la casella 1 appositamente prevista.

Art. 30, comma 3

2) Casella 2 - Aliquota media

Si ricorda che, l'art. 4, comma 6, del D.L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 349 (art. 3, commi 5 e 6) ha modificato (dal 1° gennaio 1995) i criteri di calcolo dell'aliquota media, al fine di determinare la sussistenza del diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lettera a), da parte di quei contribuenti che effettuano abitualmente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. È stato, infatti, normativamente previsto che:

– ai fini del calcolo dell'aliquota media (rapporto tra imposta e imponibile) si devono escludere solo gli acquisti e le importazioni e le cessioni di beni ammortizzabili. Pertanto, a differenza di quanto avveniva per il passato, tra gli acquisti devono ritenersi comprese anche le spese generali;

– il diritto al rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni, maggiorata del 10%, supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive effettuate. (Vedasi il par. 2 della circolare n. 81/E del 14 marzo 1995).

Si avverte che le suddette aliquote medie devono essere calcolate sino alla seconda cifra decimale.

Pertanto tutti i contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. a) devono barrare la casella 2 del quadro VR.

3) Casella 3 - Operazioni non imponibili

La casella 3 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. b), in quanto hanno effettuato nell'anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del D.P.R. n. 633, nonché le operazioni non imponibili indicate negli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo d'imposta 1998.

Trattasi in particolare delle operazioni non imponibili derivanti da:

– esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli articoli 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli articoli 71 (operazioni con il Vaticano e S. Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);

– cessioni di cui agli artt. 41, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993 e prestazioni (trasporti intracomunitari e servizi accessori) previste dall'art. 40, commi 4 bis, 5, 6 e 8 del citato D.L. 331/93, rese a committenti comunitari soggetti passivi di imposta;

– le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Comunità Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331/1993);

– le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Comunità Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331/1993);

Si precisa che tra le suddette operazioni non imponibili sono da comprendere le operazioni effettuate fuori della Comunità europea, dalle

agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74ter (vedasi la R.M. n. VI-13-1110/94 del 5 novembre 1994). Sono da comprendere anche le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. n. 41/1995.

Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare complessivo delle operazioni attive effettuate nell'anno d'imposta, si può fare riferimento alla somma dei valori assoluti dei righi VE28 e VE27 del modello annuale di dichiarazione IVA. In caso di compilazione di più moduli, occorre fare riferimento alla somma dei corrispondenti righi dei moduli.

Si ricorda che la percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate, come sopra determinati, risulta superiore al 25%.

4) Casella 4 - Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili e di beni e servizi per studi e ricerche

La casella 4 deve essere barrata dai contribuenti che richiedono il rimborso ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. c), limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili nonché di beni e servizi per studi e ricerche.

Riguardo all'imposta assolta sugli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, si ricorda che compete il rimborso dell'imposta detraibile sia relativamente agli acquisti registrati nel 1998 sia agli acquisti dei suddetti beni registrati in anni precedenti, nel caso in cui non ne sia già stato chiesto il rimborso ma dalle annotazioni contabili l'imposta risulti riportata, in tutto o in parte, in detrazione negli anni successivi (cfr. *circolare n. 13/1990*).

Si chiarisce, per i produttori agricoli di cui all'art. 34, che tale casella 4 deve essere barrata solo nel caso in cui risulti una imposta residua, relativa ad acquisti di beni strumentali ammortizzabili effettuati fino al 31 dicembre 1993, rimborsabile ai sensi dell'art. 6 del D.L. 24 dicembre 1983, n. 746.

Si precisa altresì che il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l'acquisizione dei medesimi in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr. la *circolare n. 2/1990*);

5) Casella 5 - Operazioni non soggette all'imposta (art. 7)

La casella 5 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai contribuenti ai sensi dell'art. 30, comma 3, lett. d), che abbiano effettuato nel 1998 prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto dell'art. 7.

Trattasi delle operazioni fuori del campo di applicazione dell'IVA, ai sensi dell'art. 7, effettuate all'estero da operatori nazionali che non hanno ivi istituito una stabile organizzazione.

Si chiarisce che, al fine di stabilire la sussistenza della prevalenza di dette operazioni rispetto all'ammontare complessivo delle operazioni effettuate, occorre comprendere fra le predette operazioni dell'art. 7, anche le esportazioni ed operazioni assimilate di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 nonché le operazioni di cui agli articoli 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. 331/93. Inoltre, si avverte che l'esatto ammontare delle operazioni "fuori campo" di cui al citato art. 7, non soggette a registrazione agli effetti dell'IVA, deve essere calcolato facendo riferimento al momento della loro effettuazione, determinato applicando i criteri previsti dall'art. 6.

6) Casella 6 - Condizioni previste dall'art. 17, secondo comma

La fattispecie concerne gli operatori non residenti che abbiano formalmente nominato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, un rappresentante fiscale nello Stato, il quale è legittimato a richiedere il rimborso dell'IVA, purché l'eccedenza detraibile del periodo d'imposta (risultante al rigo VR3) sia superiore a 5 milioni di lire.

7) Casella 7 - Art. 34, comma 9 - Esportazioni ed altre operazioni non imponibili

La casella 7 deve essere barrata in caso di rimborso richiesto dai produttori agricoli che abbiano effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72 nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima. Il rimborso compete per l'ammontare corrispondente all'IVA (teorica) relativa ad operazioni non imponibili effettuate nel 1998 ovvero anche prima di tale anno (e cioè negli anni 1994-1995-

1996 - 1997), se non ne sia stato in precedenza richiesto il rimborso ma computato in detrazione, in sede di dichiarazione annuale. L'importo rimborsabile deve essere calcolato mediante l'applicazione delle percentuali di compensazione vigenti nel periodo (cfr. *C.M. n. 145/E del 10 giugno 1998*).

In particolare, si chiarisce che il rimborso compete senza limiti d'importo, purché l'eccedenza detraibile risultante al rigo VR3 risulti superiore a 5 milioni di lire.

SEZIONE 3: ARTICOLO 30, COMMA 4

- Rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio

AVVERTENZA

Si pone in evidenza che, nel caso in cui il contribuente compili la sezione 3 (riguardante il rimborso della minore eccedenza detraibile del triennio) può barrare, eventualmente, anche la casella 4 della sezione 2, in presenza di acquisti di beni ammortizzabili o di beni e servizi per studi e ricerche, sempreché l'imposta afferente i detti acquisti non risulti già compresa nel minor credito chiesto a rimborso nella sezione 3.

Per la compilazione della sezione 3 vedasi anche le avvertenze di questo stesso paragrafo.

Anche fuori delle ipotesi sopra esaminate nella Sezione 2, il rimborso dell'IVA compete quando dalle dichiarazioni relative agli ultimi 3 anni (1996-97-98) risultino eccedenze d'imposta a credito. In tal caso, il rimborso può essere richiesto, anche se inferiore a 5 milioni di lire, per il minore degli importi delle predette eccedenze detraibili (relativamente alla parte, ovviamente, non chiesta già a rimborso). In pratica il raffronto va eseguito fra gli ammontari dell'IVA computati in detrazione con riferimento ai due anni precedenti (da ripartire rispettivamente ai righi VR7 e VR8):

- per l'anno 1996 l'importo è quello risultante al codice L26 della dichiarazione 1996;

- per l'anno 1997 l'importo è quello risultante al rigo VH26 se è stata presentata la dichiarazione IVA separatamente ovvero, se è stato presentato il modello UNICO, al dato corrispondente alla differenza tra gli importi indicati ai rigi VL18 e VX5.

Per l'anno 1998, l'IVA computata in detrazione corrisponde all'importo indicato nel rigo VR3 del modello VR.

AVVERTENZE PER LE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Il modello VR non deve essere compilato dalle società partecipanti alla liquidazione di gruppo che hanno trasferito eccedenze di credito non compensate nell'ambito del gruppo, per le quali la società controllante intenda chiedere il rimborso. Per dette eccedenze, infatti, il rimborso può essere richiesto dalla controllante (previa compilazione del prospetto riepilogativo IVA 26PR/99) qualora sussistano, in capo a ciascuna controllata, i requisiti di legge previsti dall'art. 30 (cfr. *circolare n. 13 del 5-3-1990*), relativamente alla eccedenza d'imposta detraibile, ricavabile per differenza tra gli importi indicati ai codici VK4 e VK5 di ciascuna dichiarazione. L'importo effettivamente richiesto a rimborso deve essere indicato nel rigo VK6).

Il modello VR deve essere invece compilato nell'ipotesi in cui il controllo sia cessato nel corso dell'anno, per dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti nella sezione 2, a fronte del rimborso chiesto in via autonoma dalla società dichiarante per le operazioni effettuate successivamente al periodo di controllo.

Solo in talune particolari ipotesi, come ad esempio nel caso di cessazione del controllo nel corso dell'anno con successiva incorporazione, nello stesso periodo d'imposta, di altra società legittimata a richiedere il rimborso per la minore eccedenza detraibile del triennio, deve essere compilata la sezione 3.

4.3.3 - SOTTOSCRIZIONE DEL MODELLO.

Si pone in evidenza che il modello di richiesta di rimborso deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

Per ulteriori chiarimenti sulla sottoscrizione del modello si rinvia al paragrafo 2.4 del fascicolo generale delle istruzioni alla dichiarazione annuale IVA.